

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 462 del 19 novembre 2018.

“Schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;



VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520 concernente 'Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali';

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n.247 recante: “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n.114 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

uffici giudiziari” ed, in particolare, l'art.9;

VISTA la sentenza 27 giugno 2018 n.1460 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 15341 dell' 8 novembre 2018 e atti acclusi, con la quale il Presidente della Regione trasmette, per il preliminare apprezzamento della Giunta regionale, unitamente alla relazione illustrativa prot. n. 24152 del 23 ottobre 2018 dell'Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, lo schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, predisposto in esecuzione del richiamato art.9 del decreto legge n.90/2014 e della citata legge n.247/2012 (Allegato “A”);

CONSIDERATO che, nella citata relazione prot. n. 24152/2018, il cui contenuto si intende integralmente richiamato, l'Avvocato generale evidenzia, tra l'altro, che la redazione dello schema del Regolamento in parola è stata effettuata dal tavolo tecnico all'uopo costituito presso l'Ufficio legislativo e legale, tenendo conto dei suggerimenti resi, sulla prima stesura, dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, dal Dirigente generale della Funzione pubblica, nonché dal Ragioniere generale e coinvolgendo le OO.SS., alle quali è stata resa informazione preventiva, cui è seguito un tavolo di concertazione in data 4 ottobre 2018, il cui verbale viene accluso alla suddetta relazione;

CONSIDERATO che nella citata relazione prot. n. 24152/2018, l'Avvocato generale rappresenta, inoltre, che il Regolamento in parola dà esecuzione ad una normativa statale cogente anche per la Regione Siciliana, in quanto relativa alla materia dell'ordinamento civile e alle professioni regolamentate





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

(art. 117 Cost.) e l'obbligo di adozione è stato già "stigmatizzato" dal Giudice amministrativo con la richiamata sentenza n. 1460/2018;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana e di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale di porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio della procedura regolamentare, ai sensi dello Statuto della Regione e della citata circolare del Presidente della Regione n. 4520/1964;

SU proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, trasmesso dal Presidente della Regione, con nota prot. n. 15341 dell'8 novembre 2018, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione; di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale di porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio della procedura regolamentare ai sensi dello Statuto della Regione e della circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520.

Il Segretario

MILAZZO



Il Presidente

MUSUMECI

ER

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 462 DEL 19.11.18 ALLEGATO A PAQ 1 di 23

8/11/2018
acquirito ai Sme
Ar



REGIONE SICILIANA
Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 15341 del 8 NOV. 2018

Oggetto: Schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.

Alla Segreteria di Giunta

Al Segretario generale dell'ARS
n.q. di Commissario *ad acta*

e p.c.

Alla Segreteria Generale

All'Ufficio legislativo e legale

All'Assessorato regionale delle Autonomie
locali e della Funzione pubblica
– Ufficio di Gabinetto
– Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del Personale

All'Assessorato regionale dell'Economia
– Ufficio di Gabinetto
– Ragioneria generale

Al Fondo Pensioni Sicilia

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
08 NOV. 2018
PROT. N. <u>3902</u>

Si trasmette, per il preliminare apprezzamento dell'Esecutivo regionale, copia della bozza di regolamento specificato in oggetto, predisposto in esecuzione dell'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014 e della legge n. 247/2012 sull'Ordinamento forense, nonché in ottemperanza della sentenza del TAR Sicilia n. 1460/2018.

Allo schema regolamentare proposto sono altresì allegati la relazione dell'Ufficio legislativo e legale, nonché il verbale della concertazione sindacale tenutasi sui relativi contenuti.

Copia della medesima documentazione è altresì trasmessa al Segretario generale dell'Assemblea Regionale Siciliana, in funzione di commissario *ad acta* per l'ottemperanza della citata pronuncia del Giudice amministrativo.



Il Presidente
MUSUMECI



IL SEGRETARIO

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale



L'AVVOCATO GENERALE

Prot. n. 24152 del 23 ottobre 2018

Presidenza della Regione Siciliana
- Ufficio di gabinetto dell'On.le Presidente
- Segreteria di Giunta
- Segreteria generale

Assessorato regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica e del Personale
- Ufficio di gabinetto
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica

Ragioneria generale

Fondo Pensioni Sicilia

e, p.c. Dott. Fabrizio Scimè - Segretario generale ARS
n.q. di Commissario *ad acta* nominato nella sentenza TAR Palermo n. 1460/2018


LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge professionale forense).

Si fa seguito alla nota 14 agosto 2018, n. 18134 - con la quale era stato trasmesso lo schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana e la relazione illustrativa, riguardanti l'applicazione

1

Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio) 90141 PALERMO



IL SEGRETARIO

delle disposizioni in oggetto, redatti dal tavolo tecnico costituito all'uopo presso questo Ufficio - e si trasmettono lo schema di regolamento e la relazione aggiornati, al fine di procedere alla successiva adozione secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Al riguardo si evidenzia che nell'aggiornamento di tali atti sono stati accolti i suggerimenti resi, sulla prima stesura, dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, dal Dirigente generale della Funzione pubblica, nonché dal Ragioniere Generale.

Inoltre, sono state coinvolte le OO.SS. rendendo loro informazione preventiva, cui è seguito un tavolo di concertazione in data 4 ottobre 2018, il cui verbale si allega.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o documentazione eventualmente necessari.



Avvocato Generale

Giuseppe M. Amico



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
L'AVVOCATO GENERALE

Prot. n. 24152 del 23 ottobre 2018

Schema di "Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana"

Relazione

1. La legge professionale forense 31 dicembre 2012, n. 247, nel recare all'art.23¹ apposite disposizioni per le avvocature interne degli Enti pubblici, dopo aver garantito all'avvocato pubblico dipendente « piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente », impone che venga assicurato al medesimo « un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta ».

Successivamente l'art.9² del D.L. 24 giugno 2014, n.90, come convertito in legge 11

¹ L. 31-12-2012 n. 247

Art. 23 Avvocati degli enti pubblici


1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

² D.L. 24 giugno 2014, n.90

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge

1



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

agosto 2014, n. 114, riformando le precedenti disposizioni in materia di onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici (nessuna delle quali sino ad oggi applicata agli Avvocati della Regione Siciliana) dispone, in via generale, circa i compensi professionali agli avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, distinguendo tra i compensi derivanti da sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e quelli da corrispondere nei casi di compensazione integrale delle spese di giudizio.

Per la ripartizione dei primi e per la determinazione dei secondi, come pure per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, la legge detta i principi generali e rinvia alla fonte regolamentare e al contratto collettivo la determinazione dei relativi criteri.

In ragione dell'applicabilità delle disposizioni recate dal citato articolo 9 alla generalità degli Avvocati degli enti pubblici, il TAR Sicilia, con sentenza 27 giugno

- 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica

2



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2018 n. 1460 ha accolto il ricorso, presentato da due dipendenti della Regione Siciliana, con qualifica di funzionario direttivo-avvocato, in servizio presso l'Ufficio legislativo e legale (ULL) della Presidenza, avverso l'inerzia serbata dalla Presidenza e dallo stesso ULL sull'istanza di adozione del regolamento previsto dalla predetta norma.

La suddetta sentenza, nel dichiarare l'illegittimità dell'inerzia, ha condannato ad *“ad adottare il provvedimento approvativo del regolamento di cui in motivazione ...”* nel termine di 120 giorni, disponendo per il caso del suo inutile decorso l'intervento sostitutivo del Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Invero, l'Avvocato Generale dell'ULL, non appena insediatosi, aveva già costituito un tavolo tecnico per la predisposizione di apposito schema regolamentare nonché per l'indicazione del possibile procedimento di adozione dello stesso.

Pur con i rinvii necessitati dagli impegni lavorativi dei componenti, tutti Avvocati dell'Ufficio, il tavolo ha prodotto l'articolato richiesto prendendo le mosse da precedenti schemi a suo tempo inviati in Giunta, ma non esitati.

Il ricorso al procedimento di cui all'art. 12 dello Statuto (come disciplinato dalla circolare assessoriale 9 ottobre 1964, n. 4520) trova fondamento nella doppia identità dell'avvocato dipendente, da un lato professionista e dall'altro pubblico impiegato, che comporta sia l'esecuzione di leggi che la Regione è tenuta ad applicare, e sia l'esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ordinamento degli uffici e del personale.

Per tale ragione, rispetto ai precedenti, il presente testo si caratterizza per una maggiore completezza.

In esso, previo approfondito esame dei regolamenti di numerose altre Amministrazioni e studio della giurisprudenza, nonché a seguito delle interlocuzioni avute con i tecnici della Ragioneria Generale della Regione, si è delineato il percorso per giungere alla concreta applicazione della normativa statale relativa ai compensi professionali e ai correlati aspetti concernenti l'organizzazione dell'Ufficio.

3



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

IL SEGRETARIO



Al riguardo, inoltre, non è secondario evidenziare che, a fronte dell'ambito da disciplinare e dell'assenza di precedenti disposizioni contrattuali regolanti la materia (diversamente da altri comparti, come parastato e autonomie locali) la scelta di procedere in via regolamentare pare risultare la più conducente, anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa.

Oltre alla circostanza che gli aspetti organizzativi fanno capo alla macro-organizzazione, è lo stesso art. 9 del D.L. n. 90/2014, che per la propria attuazione rinvia ai due ordini di fonti ivi indicate, riconoscendo così alla P.A. una potestà esercitabile unilateralmente anche in materia di compensi, fermo restando il successivo intervento di una disciplina pattizia.

Peraltro a sciogliere ogni residuo dubbio è poi giunta la già citata sentenza del TAR Palermo che impone alla Regione di provvedere all'adozione del regolamento.

D'altra parte il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con parere n. 382/2017, ha accolto il ricorso straordinario proposto da un avvocato comunale avverso il regolamento ex art. 9 D.L. n. 90/2014, *"in ragione della mancata informativa e della mancata corretta partecipazione al procedimento da parte delle organizzazioni sindacali"*.

Pertanto, in via prudenziale, le OO.SS. sono state coinvolte rendendo loro informazione preventiva, cui è seguito un tavolo di concertazione in data 4 ottobre 2018, il cui verbale si allega.

Sono stati, inoltre, accolti i suggerimenti dati, sulla prima stesura dello schema di regolamento, dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, dal Dirigente generale della Funzione pubblica, nonché dal Ragioniere Generale.

2. A questo punto, prima di passare alla descrizione delle norme proposte, è utile procedere alla ricognizione delle attività legali che fanno capo all'Ufficio legislativo e legale, attesa la peculiarità del suo patrocinio come Avvocatura della Regione in rapporto al patrocinio *ex lege* spettante all'Avvocatura dello Stato.



Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, già modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1979, n.73 e poi sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, tra i compiti attribuiti alla Presidenza della Regione vi sono quelli relativi a: "Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo".

I predetti compiti sono svolti dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, sulla base delle più specifiche attribuzioni, da ultimo risultanti dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali.

L'Ufficio si configura come un'apposita struttura organizzativa dotata delle necessarie garanzie di diversità ed autonomia rispetto al complessivo apparato burocratico dell'Amministrazione regionale tali da assicurare agli avvocati addetti (dirigenti e funzionari) il libero e autonomo esercizio dello *ius postulandi* nonché dell'attività di elaborazione e redazione delle consulenze richieste dall'Amministrazione medesima.

All'Ufficio legislativo e legale è attribuita, per tutta l'Amministrazione regionale, la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e, segnatamente, l'assistenza e il patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi, ai sensi del D.lgs. 2 marzo 1948, n.142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, l'Ufficio legislativo e legale svolge le seguenti attività d'ordine legale:

- rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nei casi di conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione (ex art. 1 D.Lgs. n. 142/1948);
- attività consultiva per i rami dell'Amministrazione regionale;
- rappresentanza e difesa in giudizio del Fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana, Fondo Pensioni Sicilia, innanzi a tutti gli organi giudiziari (art. 11, comma 15, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26);
- assistenza legale nelle mediazioni e nelle negoziazioni assistite a supporto dei Dipartimenti regionali (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e D.L. 12 settembre 2014, n. 132,

5



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it



convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162);

- rappresentanza e difesa nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale ex art. 417 bis c.p.c., qualora le Amministrazioni regionali, ravvisando la necessità di una difesa tecnica, rilascino apposita procura agli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale.

Inoltre, il Presidente della Regione *pro-tempore*, con nota 27 novembre 2014, n. 56830 ha preso atto della circostanza che sempre più frequentemente le Avvocature distrettuali dello Stato, nell'ambito del contenzioso del lavoro riguardante l'Amministrazione regionale, non ritengono di assumere direttamente la trattazione della causa tramite la rappresentanza e difesa in giudizio, ma, richiamando il disposto di cui all'articolo 417 bis c.p.c., comunicano che sia la stessa Amministrazione a dover stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti laddove nella controversia non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.

In considerazione della particolarità del processo del lavoro, stante il rigido sistema di decadenze in esso previste ed anche al fine di assicurare idonea difesa in ciascun giudizio per l'Amministrazione, nella predetta nota n. 56830/2014 si è, pertanto, reputato necessario, in tutti i casi di difesa diretta da parte dell'Amministrazione regionale, accentrare in modo unitario la gestione del suddetto contenzioso in capo all'Ufficio Legislativo e Legale nel cui ambito si rinvergono le professionalità adeguate ed al cui interno è già presente la struttura competente a trattare il contenzioso del lavoro.

Notevole rilevanza assume, poi, lo specifico patrocinio della Regione - operato esclusivamente dall'Ufficio nei procedimenti in via principale dinanzi alla Corte costituzionale - comprendente oltre alla costituzione e rappresentanza in giudizio, tutta una serie di attività preliminari di notevole complessità e delicatezza.

Inoltre, ulteriori attività peculiari dell'Ufficio afferiscono all'ambito giuridico-normativo.

6



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

Si fa riferimento a quelle propedeutiche alla decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, proposti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, atteso che relativamente a tale mezzo giustiziale tutta la procedura è accentrata presso l'Ufficio legislativo e legale, diversamente da quanto avviene per il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica curato invece da ciascuno dei Ministeri competenti nella materia che ne forma oggetto.

E, ancora, spiccano per importanza e complessità le funzioni in materia di attività normativa comprendenti l'esame e la redazione di testi legislativi e regolamentari, con il conseguente complesso di rapporti infra ed extraregionali.

3. Il presente schema di regolamento reca all'art. 1 la norma che ne fissa oggetto e ambito di applicazione in conformità alla legislazione statale.

La stessa, nel disciplinare in modo uniforme e al contempo innovativo l'annosa questione dei compensi professionali, intende operare un chiaro riferimento ai soli dipendenti degli enti pubblici che posseggano lo *status* professionale di avvocato (cfr. Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo del. n.187/2015/PAR).

Viene perciò sancito in modo esplicito che tale *status* spetta solo in presenza dell'iscrizione all'albo e dell'appartenenza del professionista all'Ufficio legislativo e legale, in quanto struttura regionale alla quale, nei termini sopra descritti, è attribuita la trattazione degli affari legali dell'intera Regione.

L'art 2 tratta delle funzioni degli avvocati richiamando i principi dell'ordinamento forense che presiedono al loro svolgimento.

Dell'art.3, che costituisce uno snodo fondamentale, per ragioni di brevità, ci si limita ad evidenziare la scelta, operata sulla scorta dei precedenti consultati, di specificare quali debbano intendersi per pronunce favorevoli, al fine di evitare incertezze circa la spettanza o meno dei compensi.

Inoltre, tenuto conto dell'importanza dei giudizi relativi a questioni di costituzionalità, tanto più che per quelli in via principale, come detto, la Regione in quanto



IL SEGRETARIO

7



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel. +39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

contrapposta allo Stato (sia come ricorrente che come resistente) è sempre difesa da Avvocati dell'ULL, tra le pronunce favorevoli sono state incluse anche quelle della Corte Costituzionale (positive per la Regione), pur se le medesime mai dispongono sulle spese.

Infine per la determinazione dei compensi spettanti agli Avvocati dell'Ufficio "*in caso di compensazione integrale delle spese*" si è ritenuto congruo stabilire un abbattimento del 50% dei compensi risultanti dall'applicazione dei parametri stabiliti dai vigenti decreti ministeriali.

Della ripartizione dei compensi così determinati, come pure delle spese legali recuperate a carico delle controparti, si occupa invece il successivo art. 4 nel quale, per garantire equità al sistema, si tiene conto sia dell'opera prestata dal singolo avvocato che dall'avvocatura nel suo complesso.

Inoltre sempre nell'ottica di garantire il buon andamento dell'Ufficio, promuovendo un clima di concordia e collaborazione, si prevede la destinazione del 10% delle somme recuperate, e che l'Amministrazione potrebbe trattenere nel proprio bilancio, e destinare ad altre finalità, al personale amministrativo di supporto, senza nulla ulteriormente specificare per non invadere sfere di competenze che esulano dal presente regolamento.

A tutela delle esigenze del bilancio regionale si è mutuata da altri regolamenti, la destinazione di un altro 10% delle spese pagate dalla controparte al finanziamento dei compensi maturati in caso di sentenze favorevoli che prevedono la compensazione delle spese di giudizio (provvedimenti giurisdizionali, mediazioni, conciliazioni giudiziali, lodi arbitrali).

Va anche sottolineato che le disposizioni relative ai compensi professionali dovuti agli Avvocati risultano formulate in conformità all'art.9 del D.L. n.90 del 2014 anche per quanto riguarda i limiti da esso dettati sul versante finanziario.

Infatti all'art. 3, comma 2, lo schema riproduce la clausola circa il tetto di natura soggettiva, riferibile al trattamento retributivo individuale del singolo dipendente,



fissato dal comma 7 del citato art.9; mentre l'art.4, anch'esso al secondo comma, si occupa del tetto di natura oggettiva relativo alle risorse destinabili alla corresponsione degli onorari per le spese compensate, individuato dal legislatore (al comma 6 dell'art. 9) nell'importo già stanziato per l'anno 2013.

Al fine di applicare tale ultimo limite in assenza di stanziamento regionale nel 2013 lo schema si allinea all'orientamento espresso da diverse Sezioni regionali della Corte dei Conti, le quali, ritenendo che l'assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell'anno di riferimento non possa giustificare il diniego del diritto del "professionista dipendente" al riconoscimento del trattamento previsto dalla legge, rimettono all'Amministrazione, nell'ambito della sua discrezionalità valutativa, di individuare detto limite nell'importo che si sarebbe dovuto stanziare nel 2013.

Più in generale, anche per dar conto della non applicabilità a tali compensi di altri limiti o divieti, si riferisce che secondo il prevalente indirizzo della Corte dei Conti i compensi professionali di cui si discute piuttosto che come voce del trattamento accessorio, come tale finalizzato ad incrementare la produttività del personale, vanno considerati come quota parte, a titolo di onorari, della retribuzione ordinariamente spettante al legale interno, conseguita in funzione dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro se pur con connotati di aleatorietà rispetto al quantum (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 20/2018/SRCPIE/PAR che sul punto richiama la già citata Sez. Abruzzo, del. n.187/2015/PAR).

L'art. 5 ribadisce la spettanza agli avvocati di un distinto inquadramento giuridico e trattamento economico, in ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 23 della L. n. 247/2012.

Sarà poi la contrattazione collettiva, che finora come detto non si è mai occupata del tema, a dare applicazione a tale clausola mentre il regolamento, per non invadere la competenza pattizia, si limita a regolare lo *status* e lo svolgimento delle funzioni in maniera coerente con la già ricordata doppia identità, di professionista e pubblico




impiegato, degli avvocati dell'ULL.

Le disposizioni finali di cui all'art. 6 tengono conto delle osservazioni formulate al riguardo dalla Ragioneria generale circa l'applicabilità del presente regolamento a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e l'esigenza di accantonare le somme recuperate, a partire dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 90/2014, al fine di attribuire alle stesse il vincolo di destinazione discendente dal presente regolamento

Circa il soddisfacimento delle condizioni di *better regulation* si rappresenta che il regolamento dà esecuzione ad una normativa statale cogente anche per la Regione Siciliana in quanto relativa alla materia dell'ordinamento civile e alle professioni regolamentate (art. 117 Cost.) e l'obbligo di adozione è già stato "stigmatizzato" dal Giudice amministrativo con la citata sentenza n. 1460/2018, nel frattempo passata in giudicato.

Inoltre, la fattispecie regolamentata rientrerebbe nei casi di esclusione dell'AIR di cui all'art. 6, comma 1, lett. h) del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che richiama espressamente "*i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni*", tra cui sono compresi i regolamenti inerenti all'organizzazione e alla disciplina degli uffici, cui è assimilabile il presente regolamento

Infine, si ritiene il presente regolamento, in ogni caso, esente dall'AIR per il ridotto impatto dell'intervento, con riferimento all'art 7 del citato D.P.C.M. n. 169/2017, relativamente al comma 1, lett. a), b), c) e d), tenuto conto dei costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari (lett. a) del numero esiguo di destinatari dell'intervento (lett. b), in relazione all'importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate (lett.c) e alla nessuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato (lett. d).



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico
[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel.+39 091 7074806 - e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
L'AVVOCATO GENERALE**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo status dei dirigenti Avvocati e dei funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario avvocato dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (d'ora innanzi "Avvocati") iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché i presupposti, la quantificazione ed i criteri di riparto dei compensi professionali dovuti in osservanza dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 2

Funzioni degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale

1. L'attività defensionale e consultiva è svolta dagli Avvocati di cui all'articolo 1 nel rispetto dei principi di piena indipendenza e autonomia di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. L'attività degli Avvocati ha quale oggetto la consulenza legale, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione regionale nonché del Fondo Pensioni Sicilia, di cui all'articolo 11, comma 15, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e altresì ogni altra funzione d'ordine legale prevista da norme regionali, con esclusione di qualsiasi attività comunque denominata che preveda l'espletamento di mansioni amministrative avulse dall'attività forense.
Ogni onere relativo all'attività di patrocinio a favore del Fondo Pensioni Sicilia è a carico del bilancio del suddetto Ente.


Art. 3

Criteri per la ripartizione dei carichi di lavoro e diritto ai compensi professionali

1. Avuto riguardo alla composizione dell'Ufficio legislativo e legale, l'attività di consulenza e redazione dei pareri e gli incarichi per la rappresentanza in giudizio sono equamente ripartiti, ove possibile attraverso sistemi informatici, assicurando il criterio dell'alternanza, tra tutti gli Avvocati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di rotazione, di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità.
2. I compensi professionali sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante.
3. Nell'ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti e nell'ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo sentenze favorevoli all'Amministrazione, le relative somme,

1



IL SEGRETARIO  tel. +39 091 7074806 – e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

compensate o recuperate, sono ripartite tra gli Avvocati di cui all'articolo 1, come stabilito dal successivo articolo 4.

4. Sono provvedimenti favorevoli all'Amministrazione regionale nonché al Fondo Pensioni Sicilia, i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Amministrazione regionale nonché al Fondo Pensioni. Per provvedimento favorevole si intende anche la sentenza o ordinanza della Corte Costituzionale che accoglie le domande della Regione o rigetta/respinge le domande di parte avversa.

5. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, agli Avvocati spettano i compensi professionali, limitatamente ai casi in cui le relative spese cedano a totale carico della controparte e senza alcun onere per l'Amministrazione regionale nonché per il Fondo Pensioni.

Quest'ultimo Ente dovrà riversare in entrata del bilancio regionale le spese recuperate dalla controparte, mediante versamento sul relativo capitolo del bilancio regionale.

6. La procedura di determinazione del compenso, in caso di compensazione integrale delle spese, viene operata in base alle tabelle di cui alla vigente regolamentazione ministeriale, concernente i parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense, con riferimento al valore e alla tipologia della causa in giudizio, con una riduzione del 50%.

Art. 4

Liquidazione dei compensi professionali

1. Il riparto agli Avvocati in servizio effettivo presso l'Ufficio legislativo e legale dei compensi professionali liquidati in caso di sentenza favorevole avviene nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

2. Alla spesa relativa ai compensi di cui al comma 6 dell'articolo precedente, si fa fronte con i fondi finanziati sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, istituito con apposita norma di legge, il cui stanziamento viene stabilito annualmente.

In assenza di stanziamento per l'anno 2013 il limite annuale viene individuato sulla base dell'importo che l'Ente avrebbe dovuto stanziare tenuto conto dei giudizi in corso nell'anno 2013.

La spesa relativa all'attività di patrocinio svolta per il Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi del citato articolo 2, è a carico del suddetto Ente.

3. Le somme recuperate sono ripartite come segue:

- all'Avvocato costituito spetta il 30% della somma. Nel caso di difesa congiunta la presente percentuale sarà divisa fra i difensori nominati. Qualora l'attività difensiva sia svolta per cause distinte ma di tipo seriale, ossia nei casi in cui l'attività stessa, come espletata in concreto, sia ripetitiva della prima, in quanto coinvolge le medesime questioni di fatto e di diritto, la predetta percentuale del 30% è ridotta alla metà;
- il 10% confluirà nell'apposito fondo destinato a finanziare, in quota parte, il capitolo istituito per il pagamento dei compensi maturati in caso di sentenze favorevoli che prevedono la compensazione delle spese di giudizio (provvedimenti giurisdizionali, mediazioni, conciliazioni giudiziali, lodi arbitrali);
- un ulteriore 10% sarà destinato al personale amministrativo dell'Ufficio legislativo e legale che partecipa alla fase istruttoria e supporta gli Avvocati anche per gli adempimenti telematici connessi



allo svolgimento dell'attività professionale nonché al personale amministrativo che cura le attività di liquidazione delle note di cui al successivo comma 7;

- il residuo 50% della somma (o 65%, nell'ipotesi di riduzione della percentuale del compenso per cause di tipo seriale) spetta suddiviso in parti uguali, a tutti gli Avvocati (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti).

4. In caso di compensazione integrale delle spese all'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole spetta il 30% della somma di cui al comma 6 dell'articolo precedente. Nel caso di difesa congiunta la presente percentuale sarà divisa fra i difensori nominati. Il residuo 70% della somma (o 85%, nell'ipotesi di riduzione della percentuale del compenso per cause di tipo seriale di cui al precedente comma 3) spetta suddiviso in parti uguali, a tutti gli Avvocati (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti).

6. La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche, per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi o si sia conclusa la procedura di recupero delle spese legali, sottoscritte dall'Avvocato Generale unitamente all'Avvocato/i cui è stata conferita la procura alla lite.

7. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dall'Avvocato Generale con propria determinazione.

8. La ripartizione tra tutti gli Avvocati dell'Ufficio dei compensi professionali viene operata, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione, da parte dell'Avvocato Generale, del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell'adempimento del mandato professionale al medesimo conferito secondo gli indicatori connessi all'attività professionale (rispetto termini processuali; cura della attività di udienza; puntuale svolgimento dell'attività consultiva). Nel compiere tale valutazione l'Avvocato Generale dovrà comunque tenere conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati.

9. I compensi professionali di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 66, sono comprensivi degli oneri riflessi.

10. L'Amministrazione regionale assicura altresì le risorse finanziarie necessarie per l'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati e la formazione obbligatoria degli Avvocati.

Art. 5

Correlazione tra professionalità ed ambito contrattuale

1. Agli Avvocati di cui all'articolo 1, deve essere riconosciuto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un inquadramento giuridico ed un trattamento economico adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta.

2. Nell'espletamento dell'attività professionale, gli Avvocati, fermo restando le funzioni di coordinamento dell'Avvocato Generale, in ossequio ai principi di pari dignità, autonomia ed indipendenza, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica. Agli avvocati è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del contratto collettivo regionale di lavoro.

3. In relazione alla previsione di cui agli articoli 27-29 del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale 2002-2005, i funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario avvocato, nel rispetto del ruolo ricoperto di alta specializzazione, competenza e responsabilità, sono qualificati nella declaratoria di alta professionalità ed elevata responsabilità di cui al richiamato articolo 27, concorrendo a tal fine i requisiti dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Art. 6

Disposizioni finali

3



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel.+39 091 7074806 – e-mail : avvocatogenerale@regione.sicilia.it



IL SEGRETARIO

1. Fermo restando che le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, nell'esercizio finanziario 2019 si procede a quantificare e ad accantonare nel risultato di amministrazione le somme recuperate a partire dal 1° gennaio 2015, in conformità alle disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, al fine di attribuire alle stesse il vincolo di destinazione che discende dal presente regolamento.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



IL SEGRETAR

Regione Siciliana



Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 11,00, presso i locali dell'Ufficio Legislativo e Legale, giusta convocazione n. 21404 del 27 settembre 2018, si è tenuta la riunione per esaminare la problematica concernente l'adozione del "Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana".

Sono presenti per l'Amministrazione:

- L'Avvocato Generale Avv. Gianluigi M. Amico;
- L'Avvocato Generale vicario Avv. Anna Maria La Vecchia;
- L'Avvocato Vittorio Marino.

e per le Organizzazioni sindacali:

- CGIL Franco Campagna e Luigi Patti
- CISL Rosanna Siragusa
- COBAS -CODIR Benedetto Mineo
- SADIRS- CISAS Fabio Guccione e Roberto Ferrara
- SIAD Beniamino Lipani
- UIL Carlo Rappa.

Prende la parola l'Avvocato Generale che evidenzia la necessità e la cogenza di adottare il regolamento in discussione atteso che l'obbligo di adozione è sancito dalla legge professionale e dà lettura del dispositivo della sentenza del TAR Sicilia n. 1460/2018 che, nel sancire l'inerzia dell'Amministrazione regionale e dell'Ufficio legislativo, condanna all'adozione del regolamento nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, disponendo, altresì, per il caso dell'inutile decorso del termine, l'intervento sostitutivo del Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana in qualità di Commissario ad acta. L'Avvocato Generale rappresenta che lo schema di regolamento, predisposto da questo Ufficio, è stato inviato al Presidente della Regione e al Dipartimento regionale della Funzione pubblica assicurando il confronto con le OO.SS.

Si procede alla lettura della bozza di regolamento, concordando per un esame articolo per articolo.

Viene data lettura dell'articolo 1; Luigi Patti, sullo stesso articolo argomenta che l'articolo 9 del D.L. 90/2014 fa riferimento alla contrattazione collettiva, adombrando la necessità di un apposito incontro di contrattazione per definire i contenuti del regolamento.

pag. 1 di 4

COBAS/CODIR

UIL-PP

SADIRS

SIAS

CISL

CGIL-PP

IL SEGRETARIO

L'Avvocato Generale e l'Avvocato Marino evidenziano che nell'Amministrazione regionale non ci sono precedenti di contratti collettivi che già disciplinano i compensi professionali e, quindi, il regolamento non innova in materia patrizia ma stabilisce ex novo. Luigi Patti richiama il comma 5 dello stesso articolo 9 che pure rinvia alla contrattazione collettiva per l'Avvocatura dello Stato per la determinazione dei criteri di riparto. L'Avvocato Generale ribadisce che non è necessario un passaggio contrattuale per le ragioni sopra evidenziate.


Viene data lettura dell'articolo 2 sul quale non vengono formulate osservazioni.

Viene data lettura dell'articolo 3 Benedetto Mineo chiede se il limite della misura del compenso professionale (non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante) sia previsto dalla legge. L'Avvocato Generale precisa che tale disposizione è contenuta nel comma 7 dell'articolo 9 del D.L. 90/2014.

Viene data lettura dell'articolo 4 l'Avvocato Generale precisa che la disposizione non dovrebbe avere alcun effetto retroattivo: il fondo di cui all'articolo 4 seppur istituito nel 2018 o nel 2019 assumerebbe la stessa capienza che avrebbe avuto nel 2013, considerando i rimborsi di spese legali conseguiti dall'Amministrazione nello stesso anno 2013 e di ciò da assicurazioni, evidenziando che si tratterebbe di una sorta di fictio contabile su cui comunque verrà avviato un confronto con la Ragioneria Generale. Luigi Patti evidenzia, a tal riguardo, che le norme di contabilità di Stato impediscono una diretta corrispondenza fra entrate ed uscite specifiche di una branca dell'Amministrazione per cui le entrate possono essere assunte esclusivamente a parametro logico per lo stanziamento. L'Avvocato Generale ribadisce che già in sede di tavolo tecnico per la predisposizione della bozza di regolamento ci si è avvalsi del supporto della Ragioneria Generale. Luigi Patti, nel merito, fa presente che in sede di ripartizione, la percentuale riservata al personale amministrativo direttamente coinvolto nel supporto all'attività professionale (10%) appare sbilanciato rispetto alla ben maggiore percentuale riservata al fondo comune per tutti gli avvocati (50%). Le altre parti sindacali si associano alla proposta della CGIL; Roberto Ferrara, nel condividere quanto previsto all'articolo 4, invita l'Amministrazione a prevedere una percentuale più congrua per il personale amministrativo. L'Avvocato Generale Vicario sottolinea che la sbilanciamento delle percentuali troverebbe giustificazione in considerazione dell'attività di consulenza legale. L'Amministrazione si riserva di valutare i suggerimenti di parte sindacale.

Franco Campagna, nell'apprezzare quanto già fatto dall'Amministrazione con riferimento al profilo professionale di Funzionario avvocato, auspica che si proceda in tempi brevi alla definizione di tutti i profili professionali del Dipartimento e chiede l'attivazione a breve del relativo tavolo contrattuale.

Carlo Rappa si associa alla richiesta della CGIL. Benedetto Mineo sottolinea che il profilo professionale è stato istituito anni fa, con l'impegno di estendere il riconoscimento agli altri senza che si sia data attuazione a tale impegno. Franco Campagna ricorda che il mancato riconoscimento dei profili

CCIL FP
 SADRIS
 pag. 2 di 4
 COBAS/COBIA
 UIC
 SIAA
 UIC FRK

 IL SEGRETARIO


professionali potrebbe avere pesanti ricadute sugli assetti organizzativi della Regione. Luigi Patti fa presente che al comma 4, per quanto riguarda i casi di disposta compensazione, nulla è previsto per gli amministrativi. L'Avvocato Generale si riserva di valutare la questione, mentre l'Avvocato Marino propone di richiamare il meccanismo previsto al comma 3.


Viene data lettura dell'articolo 5 L'Avvocato Generale precisa che il primo comma riproduce l'articolo 23 della legge professionale. Benedetto Mineo evidenzia come l'articolo si intersechi con la materia contrattuale e, pertanto può essere considerato solo come una raccomandazione per la prossima contrattazione collettiva regionale. Luigi Patti suggerisce di inserire nel primo comma un richiamo diretto alla Contrattazione Collettiva Regionale in quanto la mancanza di tale rinvio potrebbe essere vista come lesiva del disposto della legge sulla contrattazione regionale. Beniamino Lipani non condivide la necessità di tale rinvio. Alle ore 11,30 interviene alla seduta Fabio Guccione per il SADIRS e lo stesso afferma di condividere in toto il regolamento, auspica un successivo passaggio alla Funzione Pubblica. Franco Campagna evidenzia non potrebbe trattarsi di inquadramento nella Dirigenza bensì nei profili evoluti. Fabio Guccione conclude affermando di apprezzare il regolamento nella sua interezza, senza voler entrare nel merito dei singoli articoli atteso che non ritiene il tavolo competente con riferimento alle parti che incidono sul C.C.R.L.. Franco Campagna ritiene che i primi quattro articoli non abbiano refluenza in materia contrattuale mentre il problema si pone per l'articolo 5 e ritiene che lo stesso vada considerata come norma programmatica e non immediatamente dispositiva. Benedetto Mineo propone che un comma aggiuntivo enunci il rinvio alla contrattazione. L'Avvocato Marino, nel raccogliere i rilievi di parte sindacale, propone di mutuare la formulazione adottata dal Comune di Mazara del Vallo per quanto attiene all'orario di lavoro, nel proprio regolamento all'articolo 15, comma 1 "...agli avvocati è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del C.C.N.L.". L'Avvocato Generale propone, per superare i suddetti rilievi, di accogliere la succitata formulazione. Luigi Patti e Franco Campagna affermano che al comma 1 bisognerebbe fare riferimento esplicito alla contrattazione collettiva, per il comma 2 accolgono il suggerimento dell'Avvocato Marino, per il comma 3 evidenziano che andrebbe richiamato solo il comma 1 dell'articolo 27 del C.C.R.L. Comparto, eliminando ogni altro riferimento. L'Avvocato Generale si riserva di esaminare e valutare tutte le proposte.


Viene data lettura dell'articolo 6 L'Avvocato Generale precisa che il comma 1 verrà modificato secondo le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica ed altresì che il provvedimento motivato ivi previsto sarà adottato con Decreto del Presidente o Decreto Assessoriale, previa delibera di Giunta.


Viene data lettura dell'articolo 7 sul quale non vengono formulate osservazioni.


Viene data lettura dell'articolo 8 sul quale non vengono formulate osservazioni.

CGIC-PP


SADIRS


VIL-FPL


SIAB


COBAS/CODIR




pag. 3 di 4



IL SEGRETARIO


L'Amministrazione, nel ribadire che si riserva di valutare tutti i suggerimenti e le proposte intervenuti, comunica che provvederà ad inviare il testo con gli emendamenti ritenuti utili alle parti sindacali non appena pronto.

Vengono presentate due dichiarazioni a verbale, una per la UIL-FPL ed una per la CISL che si allegano al presente verbale e ne fanno parte integrante,

I lavori si concludono alle ore 12,30 e di quanto detto dagli intervenuti è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Per le Organizzazioni Sindacali:

CGIL

[Signature]

CISL

[Signature]

COBAS/CODIR

[Signature]

SADIRS

[Signature]

SIAD

[Signature]

UIL

[Signature]

Per l'Amministrazione:

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]

Oggetto: convocazione Ufficio Legislativo e Legale Regione Siciliana
prot. n. 21104 del 27/09/2018


Dichiarazione a Verbale


Preso atto delle premesse al testo di regolamento oggetto dell'odierna riunione, la UIL-FPL ritiene di poter aderire ai principi di diritto enunciati dal T.A.R.S. in ordine all'applicabilità delle disposizioni recate dall'art. 9 del D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, a tutti i funzionari direttivi-avvocati dipendenti della Regione Siciliana (cfr. sentenza n.1460/2018).


Si fa presente che in relazione alle previsioni del CCRL del comparto non dirigenziale 2002-2005 e s.m., tutti i funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario direttivo-avvocato sono qualificati nella declaratoria delle alte professionalità e responsabilità di cui all'art 27 CCRL, concorrendo a tal fine i requisiti dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

PALERMO 04/10/2018

UIL-FPL



COBAS/COBIR



SIAS



SADIRS



CCIL-FP



OISC




IL SEGRETARIO


Siamo favorevoli all'obbligo della tenuta
di conto i primi 4 articoli, APPREZZIAMO
come principio il regolamento di cui sopra i profili
professionali ~~dei~~ funzionari avvocati, ma riteniamo
importante un approfondimento con la funzione
pubblica sia a livello generico che specifico
del merito "ex. Retroattività dell'accordo"; fermo
restando che siamo in fase contrattuale e li-
tando la sede più idonea per eventuali
nuovi profili professionali - dell'amministrazione
regionale.

CISL

[Handwritten signature]

CGIL-PT

[Handwritten signature]

SADIRS

[Handwritten signature]

UIL-PIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COBAS/CODIR
del *[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO *[Handwritten signature]*